

Ordinanza del TAR del Lazio del 28 gennaio 2009

DISABILI – FIGLIO CONVIVENTE – DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA – MANCATA PREVISIONE.

Norme impugnate: Art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Parametri costituzionali: Artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost.

Il TAR del Lazio, con ordinanza del 28 gennaio 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui per l’ipotesi di assenza di genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, non consente al figlio convivente di persona con *handicap* in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4, della legge n. 53 del 2000 (congedo straordinario per l’assistenza).

Successivamente alla ordinanza di remissione la Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Già con le sentenze n. 233 del 2005 e 158 del 2007, la Corte Costituzionale ha esteso il beneficio in esame: con la prima pronuncia ai fratelli o alle sorelle conviventi nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di disabilità grave perché totalmente inabili; con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile.

N.B.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19 del 2009, successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. art. 42, comma 5, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto, a seguito di tale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, la questione di costituzionalità sollevata dal TAR del Lazio viene ritenuta priva di oggetto e, quindi, dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte Costituzionale con Ordinanza 42/2010 dell’8/2/2010, depositata l’11/2/2010.